

	AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE	
	VIA DEL MASO SMALZ, 3 - TRENTO	
	CONCESSIONE IN USO DELL'EDIFICIO DENOMINATO “FONTANA DEI GAI” P.ED. 1314	
	DEL C.C. DI POVO (TN) CON RELATIVE PERTINENZE	
	In esecuzione della deliberazione della Commissione Amministratrice Nr. XXX di data XXX tra:	
	– l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, con sede a Trento in via del Maso Smalz n. 3,	
	codice fiscale n. 80016510226 partita I.V.A. n. 00835990227, rappresentata dal Direttore dott.	
	Maurizio Fraizingher , nato a Levico Terme (TN) il 24/09/1963, domiciliato per la carica in	
	Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il patrimonio agro-silvo-	
	pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte	
	– l'Associazione Culturale “GLOW”, con sede a Trento in Via Padova n. 18, 38122 Trento,	
	codice fiscale 96109420222 e partita iva 02524070220, rappresentata dal Presidente Sig.ra	
	Francesca Fiore nata a Faenza (RA) il 07.10.1990 e residente a Trento in Via Chini n. 73,	
	38123 Trento codice fiscale FRIFNC90R47D458G, di seguito denominato concessionario, si	
	conviene quanto segue:	
	Art. 1 – OGGETTO	
	L'Azienda forestale Trento – Sopramonte, come sopra rappresentata, concede in uso	
	all'Associazione Culturale “GLOW” l'edificio denominato “Fontana dei Gai” - p.ed. 1314 nel	
	C.C. di Povo e relative pertinenze esterne, escluso l'ex Bivacco concesso ad altra	
	associazione con la quale condividere le pertinenze esterne , come risulta dall'estratto	
	mappa catastale che forma parte integrante ed essenziale del presente atto. - - - - -	
	La baita viene consegnata al concessionario, che la accetta nello stato di fatto e di diritto in cui	
	si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive	
	inerenti. - - - - -	
	Il concessionario dichiara di aver visitato l'edificio locatogli e di averlo trovato in buono stato ed	

	adatto all'uso convenuto. - - - - -	
	L'Azienda forestale non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'edificio presenti vizi o vincoli	
	tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando quindi esonerata, ad ogni effetto e	
	nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile. - -	
	Art. 2 - DESTINAZIONE	
	L'edificio oggetto del presente contratto è destinato esclusivamente a punto d'appoggio	
	per attività ricreative, culturali, ambientali e per il tempo libero, e per le attività statutarie	
	dell'associazione compatibili con lo stato dell'immobile e la destinazione silvo-pastorale	
	dell'ambiente che circonda il manufatto, senza scopo di lucro, con divieto di ogni altra	
	destinazione, pena la risoluzione del presente negozio giuridico. - - - - -	
	Il concessionario si obbliga, dietro semplice richiesta dell'Azienda forestale a consentire	
	l'utilizzo della baita, quale punto d'appoggio per le squadre di intervento e di manutenzione	
	ambientale/forestale sulla base del programma dei lavori in loco. L'utilizzo in tale caso si intende	
	gratuito e non comporta riduzioni del canone annuo di concessione. - - - - -	
	Il concessionario si obbliga a concedere a titolo gratuito fino ad un massimo di n. 5 giornate per	
	attività organizzate direttamente dal Consiglio Circostrizionale di Povo. - - - - -	
	Art. 3 - DURATA	
	La presente concessione ha la durata di anni sei (fino al 14/04/2028), con decorrenza	
	dalla data di sottoscrizione del presente atto (15/04/2022). - - - - -	
	E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via	
	tacita. - - - - -	
	E' fatto divieto al concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del	
	godimento della baita oggetto della presente concessione, salvo quanto preventivamente	
	autorizzato dall'Azienda forestale in via occasionale. - - - - -	
	E' fatta salva la possibilità di disdetta da l'una o dall'altra parte, con lettera raccomandata,	

	a lmeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.-----	
	L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione	
	per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili	
	ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse	
	pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi.-----	
	E' escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di	
	sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili in gestione all'Azienda	
	forestale.-----	
	Art. 4 - CANONE	
	Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone di concessione annuo di euro	
	2.510,00 (duemilacinquecentodieci/00) da versare in unica soluzione anticipata entro il 30	
	aprile dall'inizio di ciascuna annualità contrattuale tramite il sistema Pago Pa senza necessità	
	di richieste, notifiche o comunicazioni di sorta da parte dell'Azienda forestale.-----	
	Il canone di concessione è soggetto ad eventuale aggiornamento annuale, a decorrere dal	
	secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei	
	prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei	
	consumi di tabacchi).-----	
	L'aggiornamento annuo diviene operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo	
	a riferimento il mese di gennaio .-----	
	In caso di recesso anticipato del concessionario, il canone è dovuto per l'intera annualità	
	contrattuale.-----	
	Il mancato pagamento del canone entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione	
	in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta	
	salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.-----	
	Art. 5 – MANUTENZIONE	

	Restano a carico del concessionario tutti gli interventi dovuti a un non corretto utilizzo	
	della baita, indipendentemente dal fatto che essi possano configurarsi come manutenzione	
	ordinaria o straordinaria. -----	
	Rimangono inoltre a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa	
	della mancanza di interventi di manutenzione della struttura qualora il concessionario non	
	abbia provveduto ad avvisare l'Azienda forestale di imperfezioni, rotture e qualsiasi	
	altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di	
	manutenzione.	
	Art. 6 - INTERVENTI DI MODIFICA	
	Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica alla baita oggetto della presente	
	concessione ove manchi il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale. All'Azienda forestale	
	è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dello	
	stesso, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno. -----	
	Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non	
	daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a quanto previsto dagli	
	articoli 1592 e 1593 del codice civile. -----	
	Art. 7 - RESPONSABILITA'	
	Il concessionario assume la custodia della baita oggetto del presente atto ed esonera	
	l'Azienda forestale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività ivi svolte e	
	conseguenti alla custodia degli stessi, anche per fatto di propri preposti ex articolo 2049	
	del codice civile, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'articolo 2051 e liberando	
	conseguentemente l'Azienda forestale. -----	
	Art. 8 - CONDIZIONI D'USO	
	Il concessionario dovrà usare gli spazi oggetto della presente concessione con la diligenza	
	del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del codice	

	civile. -----	
	Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione atte ad	
	evitare ogni pericolo o rischio per la sicurezza. -----	
	E' espressamente vietato depositare sostanze esplosive, infiammabili o comunque	
	pericolose per la salute pubblica. -----	
	Per emergenze antincendio il concessionario si impegna a mantenere, tenere regolamentati e	
	controllati n. 2 estintori da kg 6 che l'Azienda forestale ha messo in dotazione per la struttura.	
	Il concessionario è tenuto, su semplice richiesta, a consentire l'accesso agli spazi, a	
	incaricati dell'Azienda forestale e per accertarne lo stato ed effettuare le indagini ed i	
	controlli ritenuti necessari. -----	
	Art. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE	
	Alla firma della presente concessione il concessionario si impegna a costituire un deposito	
	cauzionale pari ad € 1.000,00 (mille/00) a favore dell'Azienda forestale a garanzia di	
	eventuali danni arrecati dal concessionario alle suppellettili e alle attrezzature presenti nella	
	struttura da versare tramite il sistema Pago Pa . -----	
	L'Azienda forestale potrà rivalersi su detta cauzione in caso di danni arrecati ai beni concessi,	
	non tempestivamente riparati dal concessionario. - - - -	
	Ove l'Azienda forestale si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso della	
	concessione, la medesima dovrà essere immediatamente ripristinata da parte del	
	concessionario nel suo importo iniziale. -----	
	Art. 10 - DECADENZA PER INADEMPIMENTO	
	L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto	
	comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione, oltre al	
	risarcimento del danno e, in casi di particolare gravità, la sospensione o l'esclusione da	
	future assegnazioni di spazi o strutture in gestione all'Azienda forestale. -----	
	5	

	La presente concessione decade di diritto, senza necessità di diffida, nelle seguenti ipotesi:- -	
	a) accertamento di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di	
	documentazioni risultate false; - - - - -	
	b) inutilizzo degli spazi oggetto della presente concessione; - - - - -	
	c) violazione del divieto di sub concessione, di cui all'art. 3;- - - - -	
	d) reiterati comportamenti comunque considerati dall'Azienda forestale gravemente	
	incompatibili con le finalità istituzionali o gli interessi generali o diffusi della comunità.- - - -	
	In ogni caso caso la decadenza della concessione viene dichiarata dall'Azienda forestale	
	mediante apposito provvedimento notificato al concessionario. - - - - -	
	Art. 11 - RICONSEGNA	
	Alla scadenza, se la concessione non verrà rinnovata, o in caso di revoca, decadenza o al	
	momento dell'esecutività del recesso, il concessionario ha l'obbligo di restituzione la struttura.	
	La baita dovrà essere restituita all'Azienda forestale nelle medesime condizioni nelle	
	quali è stata consegnata, salvo normale deperimento d'uso e salvo che l'Azienda forestale	
	intenda ritenerlo così come adattato a seguito dell'esecuzione dei lavori eventualmente	
	assentiti, libero e sgombero da beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti o posseduti,	
	previa sottoscrizione di verbale di riconsegna. - - - - -	
	In caso di inadempimento da parte del concessionario, l'Azienda forestale provvederà allo	
	sgombero degli spazi con successivo addebito delle spese sostenute. - - - - -	
	Resta comunque a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o	
	molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione senza titolo. - - - - -	
	Art.12 - RINVIO	
	Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si intendono	
	richiamate le disposizioni del Codice Civile. - - - - -	
	Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione,	

	l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il	
	Foro di Trento. - - - - -	
	Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del c o ncessionario. - - - - -	
	Art. 14 - SPESE DI REGISTRO	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. - - - - -	
	Art.15 – INFORMATIVA	
	Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento	
	dei loro dati personali ai sensi degli art.li 13 e 14 del regolamento UE 2016/679, di cui sono	
	state rese edotte con opportuna	
	informativa.	
	Trento, li _____	
	Letto, firmato e sottoscritto.	
	IL CONCESSIONARIO IL DIRETTORE	
	Signora Francesca Fiore dott. Maurizio Fraizingher	

	Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo,	
	dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n.6, n. 7, n. 9, n.	
	10, n. 13 e n. 14.	
	Trento, li _____	
	Letto, firmato e sottoscritto.	
	IL CONCESSIONARIO IL DIRETTORE	
	Signora Francesca Fiore dott. Maurizio Fraizingher	



AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE

Azienda Speciale Consorziale



38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 – Fax 0461 889741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

CC POVO

FONTANA DEI GAI e PERTINENZE parte della p.ed. 1314 e parte della p.f. 2033/2



scala 1:500

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 28/03/2022 08:56:55

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562